SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 8 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno		All' Estero		Nel Regno		All' Estero	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 400	Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240
» semestrale	» 100	» semestrale	» 200	» semestrale	» 60	» semestrale	» 120
» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 100	» trimestrale	» 30	» trimestrale	» 60
Un fascicolo	4	Un fascicolo	8	Un fascicolo	4	Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno		All' Estero	
Abbonamento annuo	L. 100	Abbonamento annuo	L. 200
Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 68.
Denominazione Comune Arborea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la istanza in data 1° ottobre 1943, con la quale il Commissario Prefettizio del Comune di Mussolinia, in provincia di Cagliari, chiede, in esecuzione della propria deliberazione di pari data, l'autorizzazione a mutare la denominazione del Comune in « Arborea »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Commissario Prefettizio dell'Amministrazione della Provincia di Cagliari, con deliberazione del 1° ottobre 1941;

Veduto l'art. 266 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con Nostro Decreto 3 marzo 1944, n. 383;

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Comune di Mussolinia, in Provincia di Cagliari, è autorizzato a mutare la propria denominazione in quella di « Arborea ».

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

REALE

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non verranno allestiti e consegnati i buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, nominativi e al portatore, emessi in sostituzione di quelli simili 4%, di pari scadenza, sarà provveduto, a decorrere dalla scadenza del 15 marzo 1944, al pagamento delle relative rate semestrali di interesse sulla esibizione della ricevuta dei buoni del Tesoro novennali 4% versati alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 2

La ricevuta del versamento dei buoni dei Tesoro novennali 4% dovrà essere presentata unitamente ad una distinta in doppio esemplare dei buoni stessi, alla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale che la emise, la quale provvederà ad annotare sulla stessa il pagamento della rata semestrale di interessi effettuato a favore dell'intestatario esibitore.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale al ricevimento dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, con scadenza 15 Settembre 1951, provvederanno a staccare dai titoli, prima della consegna agli aventi diritto, le cedole e le ricevute relative alle rate semestrali d'interesse già pagate, al loro annullamento e alla loro restituzione alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del consolidato 3,50 % (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50 % (1902 e 1906) non riconsegnati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1927, n. 89;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1740;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà in grado di consegnare i nuovi certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1 gennaio 1943, e di restituire i certificati di usufrutto dei consolidati 3,50 per cento (1902) e 3,50 per cento (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1943, il pagamento della relativa rendita scaduta e da scadere dei certificati nominativi e di usufrutto suddetti sarà effettuato dalla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale alla quale furono consegnati i titoli medesimi, su presentazione delle relative ricevute da essa rilasciate.

Art. 2

L'intestatario della ricevuta dei certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto delle rendite consolidate 3,50% (1902) e 3,50% (1906) dovrà compilare la distinta in doppio dei titoli e produrla alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale assieme a detta ricevuta, sulla quale verrà apposta la dichiarazione del pagamento eseguito.

Art. 3

Allorchè perverranno dall'Amministrazione del Debito Pubblico i titoli, muniti dei tagliandi di ricevuta,

per effettuarne la consegna agli aventi diritto, la Sezione di R. Tesoreria Provinciale dovrà staccare i tagliandi relativi alle rate pagate, annullarli e restituirli all'Amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1838;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sui buoni del Tesoro ordinari venuti a scadenza nel periodo in cui per fatto dipendente dalla guerra non ne era effettuabile il rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla loro scadenza fino a tutto il trentuno dicembre 1943.

Sui buoni del Tesoro ordinari scaduti dal 1° luglio 1943 e da scadere che, per fatto anche dipendente dalla guerra non possono tuttora o non potranno essere rimborsati perchè le relative contromatrici sono presso le Sezioni di R. Tesoreria di località occupate dal nemico, verranno corrisposti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla scadenza fino alla data che, a liberazione avvenuta, sarà indicata per il rimborso.

Analoga corresponsione sarà accordata per i buoni del Tesoro scaduti dal 1° luglio 1943 o da scadere le cui contromatrici sono presso le Sezioni di R. Tesoreria dalle quali per mancanza o poca sicurezza di trasporti marittimi non è possibile il ritiro delle contromatrici.

Art. 2

Sui buoni del Tesoro novennali 4% scaduti il 15 dicembre 1943, e non potuti rimborsare per le ragioni indicate nel 2° e 3° comma del precedente articolo, saranno corrisposti gli interessi nella misura annua del 4 per cento con decorrenza del 16 dicembre 1943.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione e complementari e ad introdurre le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponnte è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1943, n. 535;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 600 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare.

Art. 2

La ripartizione della spesa di cui al precedente arti-

colo, in rapporto ai lavori da eseguire, sarà stabilita dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quello per le Finanze.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1942 con il quale, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, venne stabilita in L. 5 la quota di reintegrazione di prezzo, da corrispondere ai pastifici, per ogni quintale di pasta alimentare venduto;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703 con il quale fu autorizzata a spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabile necessità del Paese;

Visto l'art. 5 dell'anzidetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento ai pastifici della predetta quota di reintegrazione di prezzo per l'esercizio in corso;

Decreta:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è istituito il capitolo 463 bis « Quota reintegrazione di prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare», con lo stanziamento di L. 5.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 25 febbraio 1944.

IL MINISTRO

JUNG

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940 e 19 dicembre 1942;

Determina:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1944 l'interesse sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione intestati alle Banche è determinato nella misura massima del 4 per cento per quelli vincolati a tre mesi, e del 4,50 per cento per quelli vincolati a quattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

IL MINISTRO

JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente* LINOTYPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO